

NEWSLETTER N. 7 ANNO XI

1-15 aprile 2025



Appalti pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 11 aprile 2025 n. 3117 - Appalti pubblici - *Sull'illegittimità dell'attribuzione di un punteggio premiale ad un operatore economico che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento per la certificazione di parità di genere*
E' illegittima l'attribuzione di un punteggio premiale e la conseguente aggiudicazione della gara ad un operatore economico che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento per la certificazione di parità di genere ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, nel caso in cui il medesimo disciplinare di gara preveda espressamente che “ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale il concorrente deve presentare la certificazione in applicazione alla prassi UNI/PdR 125/2022”, specificando in modo espresso che “in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d'impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.

TAR CAMPANIA, NAPOLI, sez. IX, 8 aprile 2025, n. 2957 - Appalti pubblici - *Sull'ammissibilità delle clausole territoriali se previste esclusivamente quale requisito premiale* - Una clausola di territorialità può legittimamente essere prevista dalla stazione appaltante in quanto si ponga come requisito premiale per la valutazione dell'offerta o rilevante ai fini esecutivi dell'appalto, da valutare nel caso concreto, e non, invece, come requisito di partecipazione alla gara, in quanto, in questo secondo caso, comprimerebbe eccessivamente il principio di favor participationis alla procedura nonché quello di par condicio dei concorrenti, con violazione dei principi in materia, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria e del diritto interno (art. 108, c. 7, d.lgs. 36/2023).

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 3 marzo 2025, n. 317- Appalti pubblici - *Sull'insussistenza degli obblighi sui costi della manodopera solo se l'appalto è di natura intellettuale* -
Costituisce servizio di natura intellettuale quello che ha a oggetto prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, che richiedono in capo a chi le esegue un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche e che costituiscono l'ideazione di soluzioni o l'elaborazione di pareri non standardizzati bensì differenziate caso per caso e, come previsto dall'art. 108, c. 9, del Dlgs. n. 36/2023, non soggiace agli obblighi dichiarativi in ordine ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendale.

TAR SICILIA, SEZ. I, CATANIA, 2 aprile 2025, n. 1223/2025, - Appalti pubblici - *Sui principi di risultato e di fiducia che devono guidare la stazione appaltante nelle scelte discrezionali, superando ogni rigido ed inutile formalismo*. I principi di "risultato" e di "fiducia" devono guidare la stazione appaltante nelle scelte discrezionali in modo da raggiungere il risultato sostanziale, quindi il miglior soddisfacimento possibile dell'interesse pubblico che si intende perseguire, superando così una lettura inutilmente rigida delle regole. I suddetti principi costituiscono, dunque, le coordinate ermeneutiche che devono orientare l'interprete nella lettura e nella applicazione delle regole della gara che, rifuggendo da ogni rigido ed inutile formalismo, devono essere funzionali al conseguimento del miglior risultato.